

Comune di Taormina

Città Metropolitana di Messina



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 75 del reg.	OGGETTO: Ricognizione Ordinaria delle Società partecipate Anno 2022
Data 30.12.2022	

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **trenta**, del mese di **dicembre**, alle ore **11:58** e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato Presidente.

Il Presidente invita il Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti.

Eseguito l'appello nominale, risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
GABERSCEK	Lucia	X		ABBATE	Salvatore		X
LOMBARDO	Ruggero	X		RUSSOTTI	Maria Grazia	X	
CARPITA	Andrea		X	STERRANTINO	Giuseppe	X	
CALTABIANO	Alessandra	X		CULLURA'	Alessandra	X	
PASSALACQUA	Marcello		X	GIARDINA	Claudio		X
BROCATO	Salvatore	X		RANERI	Giuseppa		X
FARACI	Manfredi	X		D'AVENI	Antonio		X
BENIGNI	Piero	X		CILONA	Salvatore		X

Assegnati n. 16

Presenti n. 9

In carica n. 16

Assenti n. 7

Presiede la Signora Gaberscek Lucia, nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott. Giuseppe Bartorilla

Il Presidente del Consiglio dichiara aperto il dibattito sul punto.

Interviene l'Assessore Corvaia, il quale relaziona sull'argomento.

Entra in aula il Consigliere Sterrantino alle ore 12:43.

Interviene il Consigliere Sterrantino, il quale chiede all'amministrazione di farsi carico di azioni che abbiano come finalità la conclusione della liquidazione dell'ATO ME 4.

Non si registrano altri interventi, pertanto il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione in argomento.

Presenti n. 11

Assenti n. 5 (D'aveni – Giardina – Raneri – Abbate – Passalacqua).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi che precedono;

Con voti favorevoli n. 8 (gruppo di maggioranza), astenuti n. 3 (Cullurà – Cilona – Sterrantino), espressi dai Consiglieri Comunali presenti per alzata di mano,

DELIBERA

1) **Approvare** la proposta di deliberazione di cui in oggetto, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Deliberazione: Consiglio Comunale
Area competente: Area Economico-Finanziaria
Responsabile del Procedimento: S.Scarcella
Proponente: Il Sindaco

OGGETTO: "RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ANNO 2022".

IL SINDACO

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017. n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016. con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza. ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 era obbligo provvedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Dato atto che il Comune:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26/10/2017 ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 – ricognizione partecipazioni possedute – individuazione partecipazioni da alienare;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19/02/2019 ha approvato la revisione annuale delle partecipazioni societarie art. 20 D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 169 del 16/07/2020 ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 d.Lgs. n. 175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2018 (art. 17 del D.L. n. 90/2014);
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 02/02/2021 ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 d.Lgs. n. 175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2020 (art. 17 del D.L. n. 90/2014) ed ha alienato le sottoindicate società
 - 1) Messinabiente S.P.A, per termine del rapporto contrattuale;
 - 2) Società Taormina Etna srl Sviluppo, per obbligo ai sensi dell'art. 20 c. 2 lett b) del T.U.S.P.;
 - 3) Società Taormina Etna Soc. Cons., per obbligo ai sensi dell'art. 20 c. 2 lett b) del T.U.S.P.;
 - 4) Società G.A.L.Valle Alcantara – società consortile a r.l. per obbligo ai sensi dell'art. 20 c. 2 lett b) del T.U.S.P.;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 28/12/2021 ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 d.Lgs. n. 175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2021 (art. 17 del D.L. n. 90/2014) ed ha confermato l'alienazione delle sottoindicate società
 - 1) Messinabiente S.P.A, per termine del rapporto contrattuale;
 - 2) Società Taormina Etna srl Sviluppo, per obbligo ai sensi dell'art. 20 c. 2 lett b) del T.U.S.P.;
 - 3) Società Taormina Etna Soc. Cons., per obbligo ai sensi dell'art. 20 c. 2 lett b) del T.U.S.P.;
 - 4) Società G.A.L.Valle Alcantara – società consortile a r.l. per obbligo ai sensi dell'art. 20 c. 2 lett b) del T.U.S.P.;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n° 175/2016, ai fini della prima

applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4. T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, O.L. n° 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente:

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e secondo quanto indicato nell'elenco delle partecipazioni allegato 1);

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le eventuali partecipazioni da alienare, che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Visto che il Comune di Taormina detiene le seguenti partecipazioni:

- 1) Azienda Servizi Municipalizzati (ASM) P.IVA 01982940833 con la quota del 100%;
- 2) ATO ME 4 S.p.A. in liquidazione P.I. 02681490831 con una quota pari al 12,66%;
- 3) Gruppo Azione Locale (G.A.L.) P.I. 03063820835 Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a r.l.% con la quota dell'1,92%;

Verificato che non sussistono le motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate società, in quanto:

- L'Azienda Servizi Municipalizzati; svolge funzioni di servizi per l'Ente.
- l'ATO Rifiuti ME 4 SpA (in liquidazione) per obbligo di legge (L.R. 8 aprile 2010 n. 9 e s.m.i.);
- il GAL Peloritani Terre dei Miti e delle Bellezze persegue la finalità istituzionale di favorire lo sviluppo locale;

e pertanto vanno mantenute in quanto svolgono servizi di interesse generale e sono necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;

Richiamato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Taormina, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26/10/2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c. 2, T.U.S.P.;

Richiamata, altresì, la Deliberazione di C.c. n. 66 del 22/07/2021 con cui è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Taormina.

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto l'O. A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

1. **Di approvare** l'allegato prospetto riepilogativo delle società partecipate parzialmente dal Comune di Taormina;
2. **Di autorizzare** il mantenimento delle attuali quote nelle predette Società, in quanto svolgenti attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune e quindi conformi a quanto prescritto dal Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);
3. **Di disporre** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato, a cura del Responsabile Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 17, D.L. n° 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.e.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
4. **Di disporre**, inoltre, che copia della presente deliberazione sia inviata, a cura dell'Ufficio di Segreteria alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c.1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo, ed a cura del Responsabile Area Finanziaria al MEF secondo le modalità previste nell'apposito Portale;
5. **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. N° 267/2000, stante l'urgenza di dover ottemperare entro i termini di legge.

Il Responsabile del Procedimento
S. Scazzella

Il Sindaco
Prof. Mario Bolognari

**PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO
"RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ANNO 2022".**

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

☒ **Parere FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

☒ **Parere NON FAVOREVOLE** per le motivazioni allegate

Taormina li 22-12-2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA


Dott.ssa Angela LA TORRE

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
CONTABILE**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

☒ **Parere FAVOREVOLE**

☒ **Parere NON FAVOREVOLE** per le motivazioni allegate

Taormina li 22-12-2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA


Dott.ssa Angela LA TORRE

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazione della scelta
1	A.S.M.	diretta	Servizi indispensabili per l'Ente	100	Gestione dei servizi di parcheggio, scuolabus, trasporto, manutenzione acquedotto e illuminazione pubblica
2	A.T.O. ME 4	diretta	discarica rifiuti	12,66	per obbligo di legge (L.R. 08 aprile 2010 n. 9 e s.m.i.)
3	G.A.L. Peloritani Terre dei Miti e delle Bellezze	diretta	progettazione per fondi comunitari	1,92	Partecipazione ai finanziamenti comunitari secondo il programma PSR



COMUNE DI TAORMINA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 34 del 23 dicembre 2022

OGGETTO: Parere sulla Proposta di Delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto la "Ricognizione ordinaria delle partecipate anno 2022" ai sensi dell'art. 20, comma 4 del D.lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs 16.06.2017 n. 100.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Taormina, composto dai sottoscritti Dott.ssa Liliana Di Stefano, Dott. Davide Bonifacio e Rag. Giuseppe Cianci nominati con delibera dell'organo consiliare n. 31 del 10/09/2020, chiamato ad esprimere parere sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, ricevuta a mezzo posta elettronica in data 22 dicembre 2022,

VISTO

il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con d.lgs. 19/08/2016, n. 175 e ss.mm.ii., e in particolare:

– l'art. 4, comma 1 - "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

– l'art. 24 "Revisione straordinaria delle partecipazioni", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche dovevano effettuare, entro il 30/09/2017, una ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che, non rispondendo ai criteri di cui all'art. 20, comma 2., dovevano essere alienate; per gli enti locali, tale provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 23/12/2014, n. 190;

– l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" il quale prevede che:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9;

– l'art. 26, comma 11 - "Altre disposizioni transitorie", il quale prevede che "... salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

ESAMINATA

la Proposta di Deliberazione di cui in oggetto, con la quale si propone all'Organo Consiliare di approvare il mantenimento delle seguenti partecipazioni possedute dandone adeguata motivazione:

- 1) Azienda servizi Municipalizzati (ASM) con una quota pari al 100%;
- 2) ATO ME 4 S.P.A. in liquidazione con una quota pari al 12,66%;
- 3) il GAL Peloritani Terre dei Miti e delle Bellezze con una quota pari al 1,92%.

PRESO ATTO

dei pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 e 147-bis, del TUEL,

in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

codesto Collegio, effettuate le dovute verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs 267/2000,

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni per l'anno 2022.

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Liliana Distefano

Dott. Davide Bonifacio

Rag. Giuseppe Cianci

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE CONSIGLIERE ANZIANO

Gaberscek Lucia


IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Bartorilla


E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. ____/____ del _____ Il responsabile _____

☐ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE